## **REGIONE LAZIO**

**LEGGE REGIONALE 28 OTTOBRE 2002, N. 38** "Istituzione del garante dell'infanzia e dell'adolescenza" – **Artt. 5, 6.** 

Pubblicata nel B.U. Lazio 20 novembre 2002, n. 32, S.O. n. 7.

(...)

## Art. 5

Nomina, incompatibilità e revoca.

- 1. Il garante è eletto dal Consiglio regionale con le medesime modalità previste per l'elezione del difensore civico regionale; dura in carica cinque anni può essere rieletto una sola volta.
- 2. Il garante è scelto tra persone che dispongano di particolare competenza nel settore della tutela dei diritti dei minori e dell'infanzia, esperienza nel campo del sostegno all'infanzia, della prevenzione del disagio sociale e dell'intervento sulla devianza minorile ovvero che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di particolare responsabilità e rilievo nell'ambito delle materie sociali <sup>(3)</sup>.
- 3. La carica di garante è incompatibile con quella di:
- a) membro del Parlamento, ministro, consigliere ed assessore regionale provinciale e comunale;
- b) direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere;
- c) amministratore di ente pubblico, azienda pubblica o società a partecipazione pubblica nonché amministratore o dirigente di ente, impresa o associazione che riceva, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione.
- 4. La carica di garante è inoltre incompatibile con l'esercizio di qualsiasi altra attività di lavoro autonomo, subordinato, commercio o professione.
- 5. Il conferimento della carica di garante a dipendenti sia regionali che di altri enti dipendenti dalla Regione ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto di lavoro. Il periodo di aspettativa è utile al fine del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio.
- 6. Qualora, successivamente alla nomina, venga accertata una delle cause di incompatibilità di cui ai commi 3 e 4, il Presidente del Consiglio regionale invita l'interessato a rimuovere tale causa entro quindici giorni, e se questi non ottempera all'invito, lo dichiara decaduto dalla carica e ne dà immediata comunicazione al Consiglio regionale al fine della sostituzione.
- 7. Il Consiglio regionale, con deliberazione assunta con la medesima maggioranza prevista per l'elezione e con le stesse modalità, può revocare il garante per gravi o ripetute violazioni di legge o per accertata inefficienza.

- (3) Comma così sostituito dall'art. 186, comma 8, lettera a), L.R. 28 aprile 2006, n. 4. Il testo originario era così formulato: «2. Può essere eletto garante chi sia in possesso dei seguenti requisiti:
- a) laurea in giurisprudenza o equipollenti, in lettere, filosofia, pedagogia, psicologia, sociologia o equipollenti;
- b) competenza giuridico-amministrativa in materia minorile;
- c) competenza nel settore delle discipline di tutela dei diritti umani e dell'infanzia, esperienza nel campo del sostegno all'infanzia, alla prevenzione del disagio ed all'intervento sulla devianza minorile.».

## Art. 6

## Trattamento economico.

- 1. Al garante è attribuita un'indennità mensile per dodici mensilità, pari al 50 per cento dell'indennità di carica mensile lorda spettante al consigliere regionale <sup>(4)</sup>.
- 1-bis. Al garante che, per ragioni connesse all'esercizio delle proprie funzioni, si reca in missione spetta il rimborso spese previsto per i consiglieri regionali <sup>(5)</sup>.

(4) Comma dapprima modificato dall'*art. 186, comma 8, lettera b), L.R. 28 aprile 2006, n. 4* e poi così sostituito dall'*art. 2, comma 15, lettera a), L.R. 16 novembre 2015, n. 15*, a decorrere dal rinnovo degli organi successivo alla data di entrata in vigore della suddetta legge (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2, comma 17, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «1. Al garante spettano l'indennità di funzione, il rimborso spese di trasporto ed il trattamento di missione nel limite del sessanta per cento di quanto spetta ai consiglieri regionali e secondo le modalità per gli stessi previste.».

(5) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 15, lettera b), L.R. 16 novembre 2015, n. 15, a decorrere dal rinnovo degli organi successivo alla data di entrata in vigore della suddetta legge (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2, comma 17, della medesima legge).